

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO
PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DAL COMUNE DI FORNOVO SAN
GIOVANNI DINANZI AL TAR LAZIO, ROMA, SEZIONE TERZA *BIS* NEL
RICORSO R.G. N. 2879/2022**

IN ESECUZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 6372 IN DATA 2.8.2022 E
DELL'ORDINANZA N. 836/2019 IVI RICHIAMATA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO, ROMA – SEZ. III *BIS*

***1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale
del ricorso***

- . Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza *Bis*
- . R.G. N. 2879/2022

2. Ricorrente e amministrazioni intimare con il ricorso per motivi aggiunti:

COMUNE di FORNOVO SAN GIOVANNI (*ricorrente*)

contro

- . MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (*amministrazione intimata*)
- . MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*amministrazione intimata*)
- . MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA
LOCALE (*amministrazione intimata*)
- . MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI (*amministrazione intimata*)

. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO (*amministrazione intimata*)

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA (*amministrazione intimata*)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

3.1. Provvedimenti impugnati

Con ricorso principale R.G. n. 2879/2022, già oggetto di notifica per pubblici proclami, sono stati impugnati i seguenti atti:

- . provvedimento a firma del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza m_pi.A00GABMI.Registro ufficiale.U.0005179 in data 31 gennaio 2022, avente per oggetto: “*D.M. 22 marzo 2021 – Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi della famiglia. Graduatoria provvisoria Asili nido e Asili nido nelle aree svantaggiate di cui al decreto interdipartimentale n 94222 del 2 agosto 2021. CUP: F11B21002100001. Comunicazione di non ammissione a finanziamento*”;
- . tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ed, in particolare, se e per quanto occorrer possa:
- . Documento del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo, di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, intitolato “Risposte alle richieste di chiarimento” in data 12 maggio 2021, nella parte in cui fornisce risposta al Quesito n. 2;
- . Avviso pubblico approvato con Decreto in data 22 marzo 2021 prot. n. 0037719 del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno di concerto con il Direttore

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione, limitatamente agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, nella denegata ipotesi in cui l'espressione "*edifici di proprietà comunale*" debba intendersi come riferita anche alla proprietà dell'area;

- . Graduatoria degli enti assegnatari in via provvisoria del finanziamento, approvata con Decreto in data 2 agosto 2021 prot. n. 0094222, Allegati 2 e 3, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, qualora detta graduatoria provvisoria debba intendersi modificata per effetto del provvedimento di non ammissione a finanziamento del 31 gennaio 2022 con estromissione dalla stessa del Comune di Fornovo San Giovanni.

Con ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti atti:

- . Decreto intercompartimentale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'Istruzione, in data 31 marzo 2022, con il relativo Allegato 1, recante «Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in applicazione del comma 61, terzo periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160», di cui è stato dato avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

3.2. Sunto dei motivi di ricorso

Atteso che la graduatoria definitiva è stata impugnata con il predetto ricorso per motivi aggiunti per illegittimità derivata, quest'ultimo riporta i medesimi motivi del ricorso principale, di seguito riassunti:

1. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA SELETTIVA, COSTITUITA DALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO DEL 22.3.2021 E DAL D.P.C.M. 30.12.2020 DELL'ART. 12 LEGGE 241/90 – VIOLAZIONE DELL'ART. 12 LEGGE 241/90 E DELL'ART. 3 DELLA MEDESIMA LEGGE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AVENTI NATURA ESCLUDENTE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, DI TUTELA DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI E DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE – DIFETTO DI COMPETENZA – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTE ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E DELL'ART. 97 COST.

Il Comune di Fornovo San Giovanni è stato escluso dal finanziamento per mancanza della proprietà dell'area e della sua destinazione urbanistica per la finalità prevista, ma nessuno dei due requisiti è contemplato dall'Avviso pubblico approvato con DM 22.3.2021, costituente la *lex specialis* della procedura selettiva.

Pertanto, il provvedimento impugnato è da ritenersi illegittimo anzitutto per violazione della *lex specialis* e del principio di tassatività dei requisiti escludenti.

L'atto viene inoltre censurato per violazione degli artt. 12 comma 2 e 3 Legge 241/90, in ossequio ai quali nella motivazione del provvedimento avrebbe dovuto risultare l'effettiva osservanza dei criteri predeterminati a monte per la concessione del finanziamento pubblico. Al contrario, nel caso di specie, i criteri applicati nel provvedimento impugnato, assenti dalla *lex specialis*, sono stati introdotti *a posteriori* mediante chiarimenti interpretativi, che hanno

dunque sconfinato dalla loro precipua funzione, atteso che, per costante giurisprudenza, agli stessi è precluso di integrare le regole di gara.

L'unico riferimento alla proprietà previsto nell'Avviso pubblico è contenuto negli artt. 1 e 2, che tuttavia, nel definire gli interventi ammessi a finanziamento, menzionano soltanto la proprietà comunale degli edifici oggetto d'intervento e non anche quella dell'area.

Pertanto, il ricorso denuncia altresì la violazione dei canoni interpretativi delle regole di gara, atteso che, a tutela del legittimo affidamento dei partecipanti, i requisiti di ammissione o partecipazione devono essere previsti in maniera chiara ed esplicita e seguiti dalla dicitura "a pena di inammissibilità", non potendo essere enucleati in via interpretativa requisiti impliciti; inoltre, le clausole non univoche della *lex specialis* debbono essere interpretate in aderenza al principio del *favor participationis*, e non in senso contrario a tale principio, come nel caso di specie.

La lettura complessiva dell'Avviso pubblico conferma poi in maniera inequivoca l'assenza nella *lex specialis* dei predetti requisiti, poiché l'ammissione a finanziamento del progetto definitivo – costituente, ai sensi degli artt. 8 e 12 DPR 327/2001, presupposto per l'acquisizione della proprietà dell'area mediante procedura espropriativa e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio – è significativa della possibilità che sia l'acquisizione della proprietà dell'area sia la trasformazione urbanistica si verifichino in un momento successivo alla presentazione della candidatura.

Il Ministero dell'Istruzione ha dunque adottato un'interpretazione unilaterale che non trova riscontro nella *lex specialis*, approvata di concerto con il Ministero dell'Interno.

Infine, di tali supposti requisiti si è dedotta comunque l'illegittimità per violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., arrecando gli stessi pregiudizio all'interesse pubblico al finanziamento dei progetti di più elevato livello qualitativo, nonché del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto del tutto inutili rispetto all'interesse pubblico perseguito con la procedura selettiva.

2. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, FALSA ED ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA', DIFETTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 6, C. 1, LETT. B) LEGGE 241/90

Mentre la proprietà dell'area è stata acquisita dal Comune ricorrente successivamente alla candidatura, invece la destinazione pubblica a quella data già sussisteva, essendo l'area qualificata come *standard* urbanistico nel Piano di Governo del Territorio.

Tuttavia, al Comune è stato precluso di dimostrare nel procedimento amministrativo tale circostanza, essendogli stata impedita la partecipazione in violazione degli artt. 6, c. 1, lett. b) e 10 *bis* Legge 241/90.

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEX SPECIALIS SOTTO ALTRO PROFILO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, FALSA ED ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA' E CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI

Nonostante il Comune in sede di candidatura non abbia dichiarato e non dovesse dichiarare alcunché con riferimento alla proprietà dell'area ed alla sua destinazione urbanistica, il provvedimento ministeriale motiva la non ammissione a finanziamento con le verifiche effettuate sulla documentazione “*a comprova delle dichiarazioni rese in sede di candidatura*”.

Tuttavia, la candidatura è stata compilata su modello prestampato, in cui non figurano dichiarazioni inerenti i due requisiti menzionati dal Ministero nel provvedimento impugnato ed, inoltre, siffatte dichiarazioni non sono state nemmeno richieste con la successiva richiesta ministeriale di integrazione documentale.

Non corrisponde quindi al vero che la mancanza dei requisiti sarebbe stata riscontrata in sede di verifica delle dichiarazioni rese dal Comune.

Ne discende, quindi, oltre al travisamento, anche la violazione dell'art. 1 del decreto 2.8.2021 di approvazione della graduatoria provvisoria, in virtù del quale l'elenco degli assegnatari in via provvisoria al finanziamento è formato “*salvo il buon esito dei controlli sulle*

dichiarazioni” (comma 3) e la successiva formazione della graduatoria definitiva avviene “a seguito del positivo esito dei controlli” (comma 4).

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS LEGGE 241/90 E DEL PRINCIPIO DI CONTRADDITTORIO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Il provvedimento di non ammissione a finanziamento non è stato preceduto dalla preventiva comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90, il che ha precluso dunque al Comune ogni partecipazione al procedimento.

Tutti i vizi sopra riportati si riverberano per illegittimità derivata anche sulla graduatoria definitiva approvata con Decreto in data 31 marzo 2022, impugnata con ricorso per motivi aggiunti.

4. Controinteressati

Sono controinteressati tutti i soggetti inseriti in posizione utile nella graduatoria definitiva degli enti assegnatari del finanziamento, approvata con Decreto intercompartimentale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Istruzione in data 31 marzo 2022, Allegato 1, recante «*Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in applicazione del comma 61, terzo periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*», di cui è stato dato avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

5. Si informa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione del provvedimento che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica è stata autorizzata dal Decreto presidenziale n. 6372/2022 emesso dal T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza *Bis*, pubblicato in data 2 agosto 2022, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio – Sezione Terza *Bis* ed ha fissato l'udienza pubblica per il 27 settembre 2022 per l'esame del merito del gravame (*si allegano al presente avviso sia il decreto presidenziale che l'ordinanza richiamata nel decreto*).

7. Allegati

Si allegano al presente avviso:

- Ricorso per motivi aggiunti;
- Ricorso principale r.g. n. 2879/2022;
- Decreto intercompartimentale in data 31 marzo 2022 con relativo Allegato 1 (ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali);
- Decreto presidenziale TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6372/2022;
- Ordinanza TAR Lazio, Sez. III Bis n. 836/2019;
- Ricevuta di versamento quota per servizio pubblicazione.

Bergamo-Roma, 9 agosto 2022

Avv. Gemma G. Simolo